

ANNO XXXVI

REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO

PARTE I, II, III, IV - L'AQUILA, 14 FEBBRAIO 2005 -

DIREZIONE - REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE: Corso Federico II, n. 51 - 67100 L'Aquila - Telefono (0862) 3631 (n. 16 linee urbane); 364662 - 364690 - 364660 - Fax 364665

PREZZO E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Canone annuo: € 77,47 (L. 150.000) - Un fascicolo: € 1,29 (L. 2.500) - Arretrati, solo se ancora disponibili € 1,29 (L. 2.500)

**Le richieste di numeri mancanti non verranno esaudite trascorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione.**

**INSERZIONI:** La pubblicazione di avvisi, bandi, deliberazioni, decreti ed altri atti in generale (anche quelli emessi da organi regionali) per conto di Enti, Aziende, Consorzi ed altri Soggetti è effettuata a pagamento, tranne i casi in cui, tali atti, attengano l'interesse esclusivo della Regione e dello Stato. Le richieste di pubblicazione di avvisi, bandi, ecc. devono essere indirizzate, con tempestività, esclusivamente alla Direzione del Bollettino Ufficiale, Corso Federico II, n. 51 - 67100 L'Aquila - Il testo da pubblicare, in duplice copia, di cui una in carta da bollo (tranne i casi di esenzione), deve essere inviato unitamente alla ricevuta del versamento in c/c postale dell'importo di e 1,81 (L. 3.500) a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute) per titoli e oggetto che vanno in neretto e di € 1,29 (L. 2500) a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute) per il testo di ciascuna inserzione. Per le scadenze da prevedere nei bandi è necessario che i termini vengano fissati partendo "dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.".

**Tutti i versamenti vanno effettuati sul ccp n. 12101671 intestato a: Regione Abruzzo - Bollettino Ufficiale - 67100 L'Aquila.**

**AVVERTENZE:** Il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo si pubblica a L'Aquila e si compone di quattro parti: a) nella parte prima sono pubblicate le leggi e i regolamenti della Regione, i decreti dei Presidenti della Giunta e del Consiglio e gli atti degli Organi regionali - integralmente o in sintesi - che possono interessare la generalità dei cittadini; b) nella parte seconda sono pubblicate le leggi e gli atti dello Stato che interessano la Regione; c) nella parte terza sono pubblicati gli annunci e gli altri avvisi di interesse della Regione o di terzi la cui inserzione - gratuita o a pagamento - è prevista da leggi e da regolamenti della Regione e dello Stato (nonché quelli liberamente richiesti dagli interessati); d) nella parte quarta sono pubblicate per estratto i provvedimenti di annullamento o di rinvio del Comitato e delle Sezioni di controllo sugli atti degli Enti Locali. - Nei Supplementi vengono pubblicati: gli atti riguardanti il personale, gli avvisi e i bandi di concorso della Regione, le ordinanze, i ricorsi depositati, le sentenze e le ordinanze di rigetto, relative a questioni di legittimità costituzionale interessanti la Regione, nonché le sentenze concernenti l'ineleggibilità e l'incompatibilità dei Consiglieri Regionali. In caso di necessità si pubblicano altresì numeri Straordinari e Speciali.

## SOMMARIO

Parte I

**Leggi, Regolamenti ed Atti della Regione**

**ATTI**

**DECRETI**

*Presidente della Giunta Regionale*

DECRETO 14.02.2005, n. 18:

**Decreto di assegnazione dei seggi alle Circoscrizioni provinciali. ... Pag. 2**

DECRETO 14.02.2005, n. 19:

**Decreto di indizione delle elezioni e convocazione dei comizi. .... Pag. 5**

---

---

PARTE I

**LEGGI, REGOLAMENTI ED ATTI  
DELLA REGIONE**

---

**DECRETI**

---

*Presidente della Giunta Regionale*

DECRETO 14.02.2005, n. 18:

**Decreto di assegnazione dei seggi alle  
Circoscrizioni provinciali.**

IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge 17 febbraio 1968 n. 108 così come recepita con le modifiche ed integrazioni ad essa apportate dalla Legge Regionale 19 marzo 2002 n. 1 “Disposizioni sulla durata degli organi e sull’indizione delle elezioni regionali” integrata e modificata dalle Leggi Regionali 13.12.2004 n.42 e 12.2.2005 n.9;

Visto in particolare l’art. 2 della L.108/68 così come recepita dalla L.R. 1/2002 “Numero dei consiglieri regionali- Ripartizione tra le circoscrizioni” della citata Legge;

Vista la Legge 23 febbraio 1995 n.43, recante “Nuove norme per la elezione dei Consigli delle regioni a statuto ordinario” ed in particolare l’art. 1, 2° e 3° comma, i quali stabiliscono rispettivamente che quattro quinti dei consiglieri assegnati a ciascuna regione sono eletti sulla base di liste provinciali concorrenti, secondo le disposizioni contenute nella citata legge 17 febbraio 1968 n. 108, e che un quinto dei consiglieri è eletto con sistema maggioritario sulla base di liste regionali concorrenti, nei modi ivi previsti dagli articoli seguenti;

Visto altresì, l’articolo 3, secondo comma, della citata legge 23 febbraio 1995 n. 43, che ha inserito il quattordicesimo comma all’art. 15 della Legge 17 febbraio 1968 n. 108, prevedendo la possibilità di aumentare il numero dei seggi assegnati al Consiglio Regionale in relazione alle operazioni descritte nei commi precedenti dello stesso articolo;

Vista la Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1 recante “Disposizioni concernenti l’elezione diretta del Presidente della Giunta Regionale e l’autonomia statutaria delle Regioni” ed, in particolare, l’art. 5, 1° comma, il quale prevede la possibilità di aumentare il numero dei seggi assegnati al Consiglio Regionale in relazione alle operazioni ivi descritte;

Ritenuto di determinare ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 2 della Legge 108/1968 recepita con le modifiche ed integrazioni ad essa apportate dalla L.R. 1/2002, la popolazione della Regione e delle singole circoscrizioni in base ai risultati dell’ultimo censimento generale, come riportati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 aprile 2003, pubblicato nel Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2003, recante “Popolazione legale della Repubblica in base al censimento del 21 ottobre 2001”;

Ritenuto, pertanto, di provvedere alla determinazione dei seggi del Consiglio Regionale ed alla assegnazione di essi alle singole circoscrizioni, come da allegata tabella che costituisce parte integrante del presente Decreto;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa:

Il Consiglio Regionale della Regione Abruzzo è composto di quaranta membri,

salvo i disposti dell'art. 15, 14° comma, della Legge 17 febbraio 1968 n. 108, inserito dall'art. 3, comma 2° della Legge 23 febbraio 1995 n. 43, recepito dalla L.R.1/02 e dell'art. 5, 1° comma, della Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

Dei previsti quaranta seggi, i quattro quinti, ossia trentadue, sono assegnati nel numero indicato a fianco di ciascuna delle seguenti circoscrizioni provinciali della Regione.

L'AQUILA	otto
CHIETI	dieci
PESCARA	sette
TERAMO	sette


I restanti otto, salvi i disposti delle norme citate, verranno attribuiti nei modi previsti dalla Legge 23 febbraio 1995, n. 43 .

Il presente Decreto viene comunicato a tutti i Sindaci dei Comuni della Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 8 della L.R. 1/2002, nonché, per opportuna conoscenza, ai Prefetti della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

L'Aquila lì 14 febbraio 2005

IL PRESIDENTE  
**On. Giovanni Pace**



*Al Presidente della Regione*

**TABELLA DI ASSEGNAZIONE ALLE CIRCOSCRIZIONI DELLA REGIONE ABRUZZO  
DEI SEGGI DI CONSIGLIERE REGIONALE  
ELEZIONI DEL 3 e 4 APRILE 2005**

SEGGI ATTRIBUITI: 40 SALVO I DISPOSTI DELL'ART. 15, 14° COMMA, DELLA LEGGE 108/68, INSERITO DALL'ART.3, 2° COMMA, DELLA LEGGE 43/1995, RECEPITA DALLA L.R. 1/02 INTEGRATA E MODIFICATA DALLE LEGGI REGIONALI 42/2004 E 9/2005 E DELL'ART. 5, 1° COMMA, DELLA LEGGE COSTITUZIONALE 1/99.

SEGGI DA RIPARTIRE TRA LE CIRCOSCRIZIONI PROVINCIALI (4/5 DI 40) = 32

**QUOZIENTE: 39.449**

<b>CIRCOSCRIZIONE</b>	<b>POPOLAZIONE CENSIMENTO 2001</b>	<b>QUOZIENTI INTERI</b>	<b>RESTI</b>	<b>SEGGI ASSEGNATI</b>
<b>CHIETI</b>	382.076	9	27.035*	10
<b>L'AQUILA</b>	297.424	7	21.281*	8
<b>PESCARA</b>	295.481	7	19.338	7
<b>TERAMO</b>	287.411	7	11.268	7
	<b>1.262.392</b>	<b>30</b>	<b>78.922</b>	<b>32</b>

\* resto più alto, cui corrisponde l'assegnazione di un seggio

DECRETO 14.02.2005, n. 19:

**Decreto di indizione delle elezioni e convocazione dei comizi.**

IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge Regionale 19 marzo 2002 n. 1 recante "Disposizioni sulla durata degli organi e sull'indizione delle elezioni regionali" integrata e modificata dalle Leggi Regionali 13.12.2004 n.42 e 12.2.2005 n.9;

Visto l'art. 3 della L.R. 1/2002 concernente "Durata degli Organi regionali e indizione delle elezioni";

Visto, in particolare, il comma 6 del predetto art. 3 il quale dispone che le elezioni sono indette con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, sentito il Presidente del Consiglio Regionale e d'intesa con il Presidente della Corte d'Appello dell'Aquila;

Visto il verbale sottoscritto in data 7 febbraio 2005 con il Presidente del Consiglio Regionale;

Visto l'art. 122 della Costituzione che attribuisce alla Regione la competenza in materia elettorale;

Visto il decreto del Commissario del Governo nella Regione Abruzzo dell'11 febbraio 2000 prot. 272 C.G. con il quale sono state indette per domenica 16 aprile 2000 le elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale della Regione Abruzzo;

Preso atto della nota del Ministero dell'Interno in data 8 febbraio 2005 Prot.n. 200500321 con la quale si invitano gli organi regionali, competenti ad indire le elezioni

secondo apposita normativa regionale, a valutare l'opportunità di indire le consultazioni nelle rispettive regioni contemporaneamente alle date di svolgimento delle elezioni amministrative fissate per le giornate del 3 e 4 aprile ai sensi del D.L. 1/2/2005 n. 8;

Visto altresì, il proprio Decreto in pari data, con il quale sono stati determinati i seggi del Consiglio Regionale della Regione Abruzzo e sono stati assegnati i seggi alle singole circoscrizioni provinciali; d'intesa con il Presidente della Corte di Appello dell'Aquila giusto verbale sottoscritto in data 8/2/2005

DECRETA

Sono convocati i comizi elettorali ed indette le elezioni per i giorni domenica 3 e lunedì 4 aprile 2005 per l'elezione del Presidente della Giunta Regionale e per il rinnovo del Consiglio Regionale della Regione Abruzzo.

Il presente Decreto, unitamente al decreto di determinazione dei seggi del Consiglio Regionale e di assegnazione degli stessi alle singole circoscrizioni, viene comunicato a tutti i Sindaci dei Comuni della Regione ai sensi dell'art. 3, comma 8 della L.R. 1/2002 integrata e modificata dalle Leggi Regionali 13.12.2004 n.42 e 12.2.2005 n.9, ai Presidenti delle Commissioni elettorali della Regione, nonché al Presidente della Corte di Appello di L'Aquila, al Presidente del Consiglio Regionale ed ai Prefetti della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

L'Aquila lì 14 febbraio 2005

IL PRESIDENTE  
**On. Giovanni Pace**





DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE E  
COMUNITARIE, RAPPORTI ESTERNI  
**Servizio BURA, Pubblicità ed Accesso**

### **Comunicazione ai Lettori**

Si avvisa che il Servizio in indirizzo sta programmando la pubblicazione di alcuni volumi che non rientrano tra le pubblicazioni in abbonamento e che verranno venduti alle seguenti condizioni:

1. Raccolta Leggi Regionali anno 2004: Euro 10,00 (Determinazione dirigenziale n. DA4/17 del 03.12.2002);
2. Raccolta delle principali disposizioni statali e regionali su Dighe, Traverse e Invasi in Abruzzo: Euro 5,00 (Determinazione dirigenziale n. DA4/16 del 16.11.2004);
3. Prezzario Opere Edili Euro 20,00 (Determinazione dirigenziale DA4/01 del 25.01.05);

Gli interessati all'acquisto di dette pubblicazioni, a partire dalla data del presente avviso, potranno farne richiesta, anche via fax - 0862/364665 - entro e non oltre il 28 febbraio p.v..

Nelle richieste dovrà essere indicato il numero di copie e la ricevuta del versamento per l'importo conseguente da effettuare sul c.c.p. n. 12101671, intestato a Regione Abruzzo Bollettino Ufficiale, 67100 L'Aquila.

Le pubblicazioni richieste potranno essere ritirate presso il B.U.R.A. oppure, spedite con spese a carico del destinatario all'indirizzo indicato nella richiesta.

Il presente avviso è inserito anche nei siti: **[bura.regione.abruzzo.it](http://bura.regione.abruzzo.it)** e **[urp.regione.abruzzo.it](http://urp.regione.abruzzo.it)**.